



Città di Acireale

Ordinanza N.

36

Data di registrazione

03/08/2022

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N. 267/2000, COMMI 4 E 5 – ZONA SPIAGGIA DENOMINATA “COCOLE” FRAZIONE S. TECLA

Premesso:

- Che con Decreto Assessoriale del 24 marzo 2022, pubblicato sul Suppl. ord. n. 3 alla GURS (p. I) n. 16 del 08-04-2022 (n. 22), il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, ha decretato la Stagione balneare 2022;
- Che ai sensi dell'art.1 del citato Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, la Stagione balneare per il corrente anno solare avrà inizio il 1° maggio ed avrà termine il 31 ottobre;
- Che con nota prot. n. 61338 del 21.07.2022, è pervenuta a questo Ente, da parte della Capitaneria di Porto di Catania – Ufficio Locale Marittimo Acireale, la richiesta di prelevamento e campionatura acqua di mare delle acque antistanti la spiaggia denominata “Le Cocole”, nella frazione di S. Tecla nel Comune di Acireale, in seguito a segnalazione di presunto inquinamento;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 28.07.2022 del Settore Ecologia e Ambiente è stato affidato il servizio di campionamento e analisi delle acque segnalate, alla Società *Centro Analisi Dott. Giovanbattista Vecchio & C. S.a.s.*, con sede in Aci Sant'Antonio (CT);
- Che con nota prot. n. 64428 del 03.08.2022, la Società *Centro Analisi Dott. Giovanbattista Vecchio & C. S.a.s.* ha trasmesso il «rapporto di prova n. 20220896-001 relativo alle acque antistanti la spiaggetta “Cocole” fraz. S. Tecla – Coordinate GPS:37.6321541 N, 15.1742522 E», ed il «rapporto di prova n. 20220896-002 relativo alle acque antistanti la spiaggetta “Cocole” fraz. S. Tecla – Coordinate GPS: 37.6327239 N, 15.1746770 E», dai quali si evince che: ***“l'acqua in esame non risulta essere idonea per la balneazione per elevato numero di Enterococchi ed Escherichia Coli”***;

Visto l'art. 6 comma 4 del Decreto Interministeriale del 20 marzo 2010 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CEE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

Rilevato

- Che tali campioni presentano valori di Enterococchi ed Escherichia coli eccedenti i limiti consentiti dalla normativa vigente;
- Visto l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) che stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede, in particolare, che le ordinanze contingibili e urgenti, a carattere esclusivamente locale in materia di igiene pubblica, sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;
- Che sussistono ragioni di urgenza dovendo garantire la sicurezza della salute dei cittadini;

Ritenuta

la propria competenza in merito

ORDINA

Il divieto di balneazione temporaneo, per la presenza di valori di Enterococchi ed Escherichia Coli eccedenti i limiti consentiti dalla normativa vigente, nella spiaggia denominata “Le Cocole” nella Frazione di S. Tecla.

A chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il divieto di balneazione imposto;

DISPONE

1. **Che** il Settore Ecologia e Ambiente provveda al posizionamento dei cartelli di divieto temporaneo della balneazione;
2. **Che** le acque interessate potranno essere adibite di nuovo alla balneazione a seguito di Ordinanza Sindacale di revoca della presente, conseguente a nuovo campionamento effettuato dall' ASP Ufficio U.O.S.T. Igiene Pubblica di Acireale, dal quale risultino rientrati nella norma i valori in atto eccedenti;
3. **Che** la presente Ordinanza rimarrà valida fino a revoca del medesimo atto;
4. **Che** le Forze dell'Ordine e il Corpo di Polizia Municipale provvedano a far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

1. Chiunque non rispetti quanto previsto dalla presente Ordinanza o che attui comportamenti che non permettano la corretta applicazione di quanto ivi disposto è passibile della sanzione di cui all'art. 7 bis del TUEL, fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del codice penale;
2. Che contro il presente provvedimento è ammissibile ricorso al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data della presente ordinanza;
4. Che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente fino alla revoca del divieto di balneazione.

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente e dovrà essere trasmessa agli Enti interessati.

Copia della presente Ordinanza deve essere inviata, per quanto di competenza, a :

- Settore Ecologia e Ambiente;
- Comando Polizia Municipale;
- Area Tecnica – Ufficio Demanio;

- Capitaneria di Porto;
- Azienda ASP Catania – Dipartimento di Prevenzione;
- Ufficio U.O.S.T. Igiene Pubblica di Acireale;
- Titolari delle concessioni demaniali interessate.

IL CAPO SETTORE
Dott. Ing. Giuseppe Sorbello

IL SINDACO
Dott. Ing. Stefano Ali

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Sorbello

Il Sindaco
ALI' STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)